IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei seguenti giudizi sui conti delle riscossioni dello sportello ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, resi dall'agente contabile **Luigi Mancuso**:

- giudizio di conto iscritto al n. **23314** del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. ***36130*** relativo alla gestione delle riscossioni per l'**esercizio finanziario 2016**;
- giudizio di conto iscritto al n. **23405** del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. ***36131*** relativo alla gestione delle riscossioni per l'**esercizio finanziario 2017**;
- nel giudizio di conto iscritto al n. **23406** del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. ***37435*** relativo alla gestione delle riscossioni per l'**esercizio finanziario 2018**;
- nel giudizio di conto iscritto al n. **23237** del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. ***37428*** relativo alla

gestione delle riscossioni per l'**esercizio finanziario 2019**;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

all'udienza del 12.02.2025, letta la relazione del relatore, referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l'agente contabile nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Costantino Nassis, che concludevano come da verbale in atti.

FATTO

1. Con relazione n. 258/2022 del 25 settembre 2022 avente ad oggetto il conto giudiziale 36130 reso dall'agente contabile Luigi Mancuso, relativo alla gestione per le riscossioni sportello ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2016, il Magistrato istruttore evidenziava talune criticità sul conto in esame, concludendo per la sua irregolarità tenuto conto delle seguenti circostanze:

(i) risultano versamenti inferiori alla somma delle quietanze di Tesoreria, per € 52.635 (€ 1.644.865 rispetto ad € 1.697.500), e superiori alla somma delle quietanze dell'impresa trasporto valori, per € 8.305 (€ 1.644.865 rispetto ad € 1.636.560);

(ii) risultano riscossioni superiori a quelle riportate nei rendiconti delle riscossioni/registro di cassa, per euro 34.115 (€ 1.644.865 ~~rispetto~~ ad € 1.613.690); a tal fine sono stati

esaminati in maniera analitica tutti i rendiconti mensili di esercizio e le singole voci relative all'ALPI;

(iii) risultano riscossioni inferiori al totale risultante sul registro "giornale degli incassi" (€ 1.644.865 rispetto ad € 1.666.739), mero foglio excel non firmato, senza sigillo o intestazione all'azienda;

(iv) vengono contestate ed elencate circa 1.500 attività in ALPIA asseritamente contra legem in quanto prive di convenzione (cfr., l. n. 189/2012);

(v) l'agente contabile non ha depositato memorie difensive.

Indi concludeva per la rimessione del conto giudiziale al Collegio, istando per la fissazione dell'udienza ai sensi degli articoli 145, comma 4 e 147 c.g.c..

Il giudizio veniva rubricato al numero 23314 del registro di segreteria e veniva fissata l'udienza per il giorno 14.02.2023;

2. Con relazione n. 332/2022 del 21 dicembre 2022 avente ad oggetto il conto giudiziale 36131 reso dall'agente contabile Luigi Mancuso, relativo alla gestione per le riscossioni sportello ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2017, il Magistrato istruttore ha evidenziato talune criticità nel conto in esame, concludendo per la sua irregolarità tenuto conto delle seguenti circostanze:

(i) risultano versamenti inferiori alla somma delle quietanze di Tesoreria, per € 60.357,00 (€ 1.542.727,00 rispetto a €

1.603.084,00), ed inferiori alla somma delle quietanze dell'impresa trasporto valori per € 38.657 (€ 1.542.727,00 rispetto a € 1.581.384,00);

(ii) risultano riscossioni inferiori a quelle riportate nei rendiconti delle riscossioni/registro di cassa, nella misura di euro 23.290 (€ 1.555.340,00 rispetto a € 1.578.630); a tal fine sono stati esaminati in maniera analitica tutti i rendiconti mensili di esercizio e le singole voci relative all'ALPI;

(iii) risultano riscossioni inferiori al totale risultante sul registro "giornale degli incassi" (per € 36.700, ovvero € 1.555.340,00 rispetto ad euro 1.592.040,00), mero foglio excel non firmato, senza sigillo o intestazione all'azienda);

(iv) risultano riscossioni inferiori al totale delle riscossioni risultante dai fogli di riepilogo mensili dell'attività ALPI (note del dott. Mancuso) (per € 47.745, € 1.555.340,00 rispetto ad €1.603.085);

(v) risultano contestate (ma non elencate) le attività in ALPIA contra legem (cfr. l. n. 189/2012);

(vi) l'agente contabile non ha depositato memorie difensive.

Indi concludeva per la rimessione del conto giudiziale al Collegio, istando per la fissazione dell'udienza ai sensi degli articoli 145, comma 4 e 147 c.g.c.;

Il giudizio veniva rubricato al numero 23405 del registro di segreteria e veniva fissata l'udienza per il giorno 14.02.2023.~~;~~

3. Con relazione n. 323/2022 del 21 dicembre 2022, avente

ad oggetto il conto giudiziale 37435 reso dall'agente contabile Luigi Mancuso, relativo alla gestione per le riscossioni sportello ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2018, il Magistrato istruttore ha evidenziato talune criticità nel conto in esame, concludendo per la sua irregolarità tenuto conto delle seguenti circostanze:

(i) risultano versamenti corrispondenti alla somma delle quietanze di Tesoreria, (€ 1.616.515,00) ma invece superiori alla somma delle quietanze dell'impresa trasporto valori, con maggiori riscossioni per € 198.751 (€ 1.616.515,00 rispetto ad € 1.417.764,00); (nella memoria oltre citata, depositata a maggio 2023, il contabile afferma che l'importo del conto giudiziale è corretto ed è pari a € 1.440.674 in contanti – risultanti dalla Sicurtransport – più la somma di € 175.842,00 versata con POS);

(ii) risultano riscossioni superiori a quelle riportate nei rendiconti delle riscossioni/registro di cassa, per euro 12.969 (€ 1.616.515,00 rispetto a € 1.603.547); a tal fine sono stati esaminati in maniera analitica tutti i rendiconti mensili di esercizio e le singole voci relative all'ALPI;

(iii) risultano riscossioni superiori al totale risultante sul registro "giornale degli incassi" per € 11.797 (€ 1.616.515,00 rispetto a € 1.604.718), mero foglio excel non firmato, senza sigillo o intestazione all'azienda);

(iv) risultano riscossioni inferiori al totale delle riscossioni risultante dai fogli di riepilogo mensili dell'attività ALPI per € 22.716 (note del dott. Mancuso) (€ 1.616.515 rispetto ad €1.639.231);

(v) risultano contestate (ma non elencate) le attività in ALPIA contra legem (cfr. l. n. 189/2012);

(vi) l'agente contabile non ha depositato memorie difensive.

Indi concludeva per la rimessione del conto giudiziale al Collegio, istando per la fissazione dell'udienza ai sensi degli articoli 145, comma 4 e 147 c.g.c.;

Il giudizio veniva rubricato al numero 23406 del registro di segreteria e veniva fissata l'udienza per il giorno 14.02.2023;

4. Con relazione n. 74/2022 dell'8 giugno 2022 avente ad oggetto il conto giudiziale 37428 reso dall'agente contabile Luigi Mancuso, relativo alla gestione per le riscossioni sportello ALPI-Attività Libera Professione Intramoenia dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2019, Magistrato istruttore ha evidenziato talune criticità nel conto in esame, concludendo per la sua irregolarità, tuttavia senza quantificare l'ammanco da addebitare eventualmente al contabile.

Le criticità che hanno condotto l'Istruttore a concludere per la irregolarità del conto sono così riassumibili:

(i) il conto giudiziale ALPI riportava unicamente gli importi dei versamenti in Tesoreria (€ 1.605.190,00). Era altresì

individuato un disallineamento tra rendiconto di cassa del giorno, prima nota cassa e giornale di cassa. L'A.O. ha dato parziale risposta alla richiesta di chiarimenti e, allo stato:

a) il conto resta incompleto in quanto riporta solo i versamenti, mentre mancano le riscossioni in entrata;

b) residua ancora una divergenza significativa tra rendiconto di cassa del giorno, prima nota cassa e giornale di cassa, (rispettivamente, risultano riscossioni per € 1.415.258,00, € 1.605.190,00 – corrispondente ai versamenti del conto giudiziale – ed € 1.583.448,00), dovuta alla previsione, nel terzo, di una somma maggiorata mensile a titolo di ALPIA e su cui è necessaria la richiesta di chiarimenti da parte del dott. Mancuso;

(ii) il verbale del collegio sindacale n. 12 del 13.10.2020 (trasmesso dall'A.O. il 10.11.2020) rileva la non conformità del rendiconto gestionale ALPI con le scritture contabili dell'Ente ed in particolare il conto giudiziale del 2019 espone un importo dei versamenti effettuati in tesoreria, inferiore al totale delle riscossioni, anche al netto dei movimenti di storno e di eliminazione delle reversali riportate (versamenti per € 1.605.190,00 versus ricavi per prestazioni sanitarie in regime di intramoenia per € 1.713.394,73).

Nella memoria depositata a maggio 2023 il contabile afferma che con deliberazione 283/2020 del 10.3.2020 sarebbe stato approvato il conto giudiziale con versamenti per € 1.605.190,00.

Dal registro rendiconto di cassa del giorno si evince altresì quanto segue:

(iii) i rimborsi delle fatture emesse sono privi di documenti giustificativi. L'A.O., a seguito di richiesta di chiarimenti, ha affermato che non sono stati eseguiti rimborsi, bensì storni legati ad errori materiali da parte dei pazienti e /o dei sanitari, non consentendo il sistema in uso di correggere l'anomalia, ma solo appunto di stornare la ricevuta. Il Magistrato istruttore, tuttavia, ha evidenziato che anche a seguito dello storno, non sempre viene riemessa fattura con le generalità dello stesso paziente e/o nella stessa giornata. Sono contestate n. 50 fatture stornate e non riemesse;

(iv) talune prestazioni specialistiche (Anatomia patologica equipe, Emofilia Equipe) non consentono di evincere il medico erogatore che avrebbe riscosso le somme per le prestazioni erogate ai pazienti;

(v) in violazione del regolamento aziendale adottato con delibera D.G. n. 61 del 18/04/2014, alcuni medici svolgono prestazioni professionali per attività intramoenia aziendale presso lo studio privato (tanto risulta anche dal rendiconto attività ALPI per professionista);

(vi) è stata omessa la registrazione di n. 15 fatture (con talune eccezioni).

Indi concludeva per la rimessione del conto giudiziale al Collegio, istando per la fissazione dell'udienza ai sensi degli articoli 145, comma 4 e 147 c.g.c..

Il giudizio veniva rubricato al numero 23237 del registro di segreteria e veniva fissata l'udienza per il giorno 12.10.2022, poi traslata d'ufficio al giorno 14.02.2023.

5. In data 03.10.2022, il dott. Mancuso ha depositato una memoria illustrativa a sua firma con cui ha dedotto di essere stato nominato agente contabile con deliberazione n. 372/2018 del 20.9.2018 in situazione di carenza di personale, ed ha preso posizione sulle criticità evidenziate con la relazione relativa all'esercizio finanziario 2019 (conto 37428, giudizio 23237) argomentando come segue:

a) la divergenza tra rendiconto di cassa del giorno (€ 1.605.190) e giornale di cassa (€ 1.583.448,00) (contestazione (i)) si spiegherebbe per il fatto che mentre nel primo viene aggiunto tutto l'importo della c.d. Alpi allargata (ALPIA), nel secondo (peraltro inviato con errori, e reinviato corretto con PEC del 12.3.20219 vengono aggiunti a fine mese solo gli incassi (in contanti o POS) relativi alle sole prestazioni eseguite all'interno dell'A.O.;

b) quanto alla non conformità del conto gestionale Alpi alle scritture contabili dell'Ente, evidenziata dal verbale n. 12/20 del collegio sindacale (contestazione (ii)), riferisce che il direttore del GREF dell'A.O. ha inviato la relazione trasmessa al collegio

sindacale da cui si evince che alcuni introiti (mod. CE voce AA0710) sono stati assimilati ad attività libero professionale (es., consulenze esterne), in realtà non gestite dall'agente. La somma introitata e gestita dalla cassa ALPI ammonta per il 2019 a euro 1.605.190, mentre i ricavi per le prestazioni sanitarie intramoenia ammontano ad euro 1.560.524, ma non tengono conto dell'imposta di bollo e delle perizie soggette a fatturazione con IVA.

In buona sostanza, secondo l'agente, non vi sarebbe un disallineamento se, rispetto all'introito di euro 1.605.190, si considerano le prestazioni al netto del bollo e dell'Iva per 1.560.524 e le prestazioni assimilate all'attività intramoenia;

c) quanto ai rimborsi per fatture emesse (contestazione (iii)), il contabile ha trasmesso le 50 fatture stornate e riemesse ribadendo quanto già affermato con affermato in una precedente nota del 22.10.2021;

d) rispetto al punto (iv) della Relazione n.74/22 ha tramesso i prospetti relativi ad Anatomia Patologica equipe ed Emofilia equipe, da cui si evince l'elenco del personale che ha riscosso mensilmente, nel 2019, le somme per le prestazioni erogate ai pazienti, su disposizione del capo equipe;

e) rispetto alla contestazione relativa all'esercizio dell'attività in intramoenia presso lo studio privato (contestazione sub-v), riferisce che la Legge n. 189/12 consentiva il ricorso all'Alpi allargata, ossia esercitando l'attività ambulatoriale presso studi

professionali collegati in rete fino al 31.12.2014 e che, con nota prot. n. 62869 del 24.02.2017 il Dipartimento tutela della salute della regione Calabria rendeva definitivo il programma sperimentale Alpi allargata; che il software gestionale ALPI, l'installazione del Pos da parte del Tesoriere è entrato a regime nel luglio 2019 per ragioni di natura tecnica, sicché le contabilizzazioni delle suddette prestazioni, seppure visibili dalla postazione della struttura LPI, vengono registrate (dal luglio 2019) nel momento in cui il professionisti in ALPIA consegna gli scontrini emessi (fino al luglio 2019 i professionisti hanno versato anche denaro contante);

f) infine, quanto alla contestazione al punto sub-vi, ha argomentato che a causa di un ritardo da parte del provider che gestisce il sistema informatico ALPI, non è stato possibile trasmettere l'elenco delle fatture dell'anno 2019 in tempo utile. Pertanto, ha trasmesso tutte le fatture relative al periodo richiesto.

6. All'udienza del 14.02.2023, il Mancuso è intervenuto precisando che negli anni 2016, 2017 e 2018 non era agente contabile, in quanto nominato con delibera a fine dell'anno 2018. Ha evidenziato l'enorme problema della carenza di personale all'interno delle aziende sanitarie, ammettendo che sussistono discordanze e criticità, legate al fatto che la contabilità non veniva chiusa alla fine di ogni mese. Ha sottolineato che il rilievo del Magistrato istruttore sulle criticità

rilevate dal collegio sindacale è stato correttamente risolto e che nel 2021 si è ottenuto il visto di congruità di tutti i conti ALPI da parte del collegio sindacale.

Il Pubblico ministero ha concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio.

7. Con ordinanza n. 31/2023 del 23.03.2023, il Collegio ha disposto, ai sensi dell'art. 84 c.g.c., la riunione dei giudizi in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva (divergendo solo in relazione all'esercizio finanziario considerato), al fine di garantire la continuità diacronica dei conti delle gestioni. Col medesimo provvedimento sono stati rimessi gli atti al Magistrato istruttore per approfondimenti relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019, e per la predisposizione di relazione integrativa. Indi ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 12/07/ 2023.

8. Con relazione integrativa del 26.06.2023, il magistrato istruttore, esaminata la nota esplicativa comprensiva di allegati del 10 maggio 2023 a firma dell'agente contabile, ha concluso evidenziando la persistenza di vistose discordanze tra quanto esposto sui conti giudiziali e quanto rilevabile dalla documentazione giustificativa in atti, con la conseguente impossibilità di pervenire ad una declaratoria di discarico dell'agente. In particolare, la relazione integrativa ha evidenziato quanto segue.

- CONTO 36130 (gestione 2016) e CONTO 36131 (gestione

2017):

per i conti relativi alle annualità di gestione 2016 e 2017 non è stata richiesta, e quindi predisposta, relazione integrativa da parte del revisore e del magistrato istruttore. Per gli esercizi 2016 e 2017 non è stata depositata memoria difensiva, sicché persistono le criticità evidenziate con la relazione 255/2022.

- CONTO 37435 (gestione 2018):

con la nota esplicativa depositata in data 10.05.23 cui è allegato un file contenente le copie dei versamenti in tesoreria effettuati tramite la società Sicurtransport, addetta al trasporto degli introiti Alpi presso l'istituto tesoriere BNL e che ammontano ad euro 1.440.674,00=, l'agente ha spiegato che tale importo, sommato ai versamenti POS (euro 175.842), dà luogo ad euro 1.616.516,00= in linea con quanto dichiarato dall'Amministrazione finanziaria nel CE 2018, con deliberazione n. 312/2019 del 30.04.2019 (e con quanto risulta versato in tesoreria).

La relazione integrativa ha di contro confermato la ricostruzione del Mancuso in relazione al versamento in tesoreria BNL, mentre sono rimaste in contestazione le riscossioni tramite POS, dato che l'importo POS dichiarato dal Mancuso di euro 175.842 non corrisponde a quello di euro 198.550= (risultante dai riepiloghi mensili, dal mese di aprile, trasmessi dal Mancuso al Settore Bilancio dell'A.O.), o alternativamente a quello di euro 210.142 (risultante dal giornale 2018, che indica gli incassi

giornalieri suddivisi tra contante e POS, sempre dal mese di aprile).

Dall'esame sui due rendiconti complessivi degli incassi (attività ALPI sintetici che riporta le operazioni con pagamento presso il CUP per euro 211.232= e l'altro le operazioni con pagamento presso studi privati per euro 5.450=) emergono incassi per complessivi euro 216.682=

Sommando i versamenti effettuati tramite la Sicurtransport per euro 1.440.674 con i versamenti POS per euro 216.682, il totale dei versamenti in tesoreria dovrebbe essere di euro 1.657.356: sicché, conclude il Magistrato istruttore, paradossalmente risulta un riversamento in tesoreria maggiore di quanto riscosso per euro 40.841 (1.657.356 meno 1.616.515).

- CONTO 37428 (gestione 2019):

il conto giudiziale riporta un totale incasso di 1.605.190=;

- le fatture emesse riportano un totale di 1.594.766,00= dunque, c'è una differenza in eccesso sul conto di 10.424,00=;
- i rimborsi per fatture emesse mostrano talune anomalie (tra errori materiali di battitura dei dati e il sistema informatico che non consentirebbe di effettuare modifiche, sicché l'unica soluzione sarebbe quella di annullare la fattura ed emetterla ex novo);
- l'A.O. ha affermato che non sono stati effettati rimborsi bensì storni ma che, anche a seguito dello storno, non viene rimessa la fattura con le generalità dello stesso paziente. Anche alla luce

della documentazione depositata dal Mancuso, restano 41 fatture non riemesse per complessivi euro 4.270,00=;

- nel rendiconto di cassa è omessa la registrazione di n. 15 fatture rese presso studi privati per euro 177.002,00=.

L'istruttore ha pertanto concluso sulla opportunità di chiedere all'A.O. approfondimenti sulle modalità di rimessione nella casse dell'Azienda delle somme introitate presso gli studi privati e la corrispondenza degli importi.

8. All' udienza del 12.07.2023, l'agente contabile ha chiarito che, relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019, ed al disallineamento evidenziato nella relazione integrativa tra l'incasso (pari ad euro 1.594.766,00=) e le risultanze del sistema Infosis (euro 1.597.087,00=), si tratta delle quietanze che il sistema Infosis non riesce a codificare, in quanto relative a perizie medico legali effettuate dai sanitari sulle quali grava l'IVA. Ha inoltre fatto presente che, poiché l'ufficio ALPI non può emettere ricevuta, nei riepiloghi mensili tali quietanze vengono trasmesse all'ufficio finanziario affinché possa emettere regolare fattura con IVA. Ha riferito infine che il totale degli incassi per l'esercizio finanziario 2019 è pari ad euro 1.605.190,00=.

Con riferimento all'esercizio 2018, ha precisato che vi è un mero errore materiale atteso che nel mese di maggio non sono stati inseriti i pagamenti effettuati con il POS per un totale di euro 22.715,00= regolarmente liquidati ai medici e che, quindi, il totale degli incassi per l'esercizio 2018 è pari ad euro

1.639.231,00= Relativamente al funzionamento della libera professione c.d. <allargata>, riguardante cioè le visite presso lo studio privato, ha precisato che i medici hanno avuto in consegna i POS a regime a giugno 2019, sicché non erano tenuti a versare mensilmente le quote che introitavano, nonostante avessero la possibilità di emettere la fattura. Ha altresì precisato che i medici provvedevano a versare gli incassi nell'A.O. ogni quindici giorni.

Con riferimento alla contestazione secondo cui non v'è prova in atti del riversamento delle somme introitate dallo studio medico privato al CUP, ha precisato che il POS è collegato all'Istituto tesoriere e non al sistema di fatturazione. Dopo aver precisato che negli anni 2016 e 2017 non era agente contabile, ha depositato – previa autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del Codice di giustizia contabile – documentazione integrativa riguardante gli esercizi finanziari 2018 e 2019 con memoria illustrativa. Indi ha concluso per la correttezza dei conti.

Il Pubblico Ministero, alla luce della nuova documentazione prodotta, ha chiesto un rinvio della trattazione dei giudizi per procedere al suo esame.

In esito, l'udienza è stata rinviata al giorno 11 ottobre 2023.

9. All'udienza dell'11.10.2023, l'agente ha ribadito d'essere agente contabile dalla fine del 2018 e di aver firmato i documenti su delega del direttore generale. Il Pubblico Ministero ha

precisato di non essere in possesso della relazione integrativa del magistrato istruttore, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.

10. Con ordinanza n. 14/2024 del 05.03.2024, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di chiarire, con riferimento agli esercizi finanziari considerati, le modalità di rimessione nelle casse dell'Azienda delle somme introitate presso gli studi privati, entro e non oltre il 15.04.2024, indi ha rimesso gli atti all'istruttore per il deposito della relazione integrativa entro il 01.06.2024, rinviando per la discussione al 09.07.2024.

11. Con ordinanza a verbale d'udienza del 09.07.2024, il Collegio – rilevato che l'Azienda ospedaliera ha depositato quanto richiesto in data 27.06.2024 e autorizzato il deposito, da parte dell'agente, la documentazione riguardante le perizie relativamente al giudizio n. 23237 – ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria alla luce della nuova documentazione in atti, con termine finale per il deposito della relazione integrativa per il 10 gennaio 2025, indi rinviando per la discussione all'udienza del 12 febbraio 2025.

12. Con relazione integrativa del 10.02.25 sul conto 37428, in relazione al giudizio n. 23237, il Magistrato istruttore ha evidenziato che, anche alla luce della documentazione depositata, persistono entrate minori rispetto ai versamenti per €. 5.454,00=.

13. All'udienza del 12 febbraio 2025, l'agente ha precisato che le anomalie delle minori entrate rispetto ai maggiori versamenti dipendono dal fatto che, in virtù di una delibera capestro, i medici esercenti attività libero professionale avevano la possibilità di versare le somme entro 15 giorni dall'incasso e, conseguentemente, si verificava che tutte le entrate di dicembre venivano versate a gennaio e per questa ragione la contabilizzazione delle ricevute ricadeva nell'anno successivo. Evidenzia che tale anomalia è andata avanti sino a marzo del 2021 e da quel momento in poi tutto è stato messo in regola. Il Pubblico ministero ha evidenziato che persiste una rilevante confusione contabile e che, in relazione allo svolgimento di attività libero professionale in assenza di convenzione, si rimette al Collegio per eventuale trasmissione degli atti alla Procura. All'esito, in assenza di replica, la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente merita scrutino la questione posta dall'agente contabile in ordine alla sua qualifica per gli anni 2016 e 2017, avendo egli dedotto di essere stato nominato agente contabile con deliberazione n. 372/2018 del 20.9.2018 in situazione di carenza di personale, sicché le sue memorie hanno preso posizione, nel merito delle contestazioni, unicamente sugli esercizi finanziari 2018 e 2019.

La contestata legittimazione passiva per gli esercizi 2016 e 2017

è priva di pregio.

Ed infatti, al di là dell'atto formale di nomina, risulta per tabulas che il dott. Mancuso ha firmato i conti giudiziali relativi alla attività di riscossione degli introiti dall'attività libero professionale intramoenia (in avanti, solo ALPI) dell'Azienda ospedaliera Pugliese – Ciaccio (oggi Renato Dulbecco) di Catanzaro in relazione (anche) agli esercizi 2016 e 2017 e che, pertanto, stante la mancanza di un formale passaggio di consegne, che avrebbe sicuramente individuato un confine di responsabilità contabile, egli ha fatto proprie le risultanze iscritte in tali conti, così da assumere piena legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sollevate dal magistrato istruttore anche in relazione agli esercizi 2016 e 2017.

2. Nel merito, la gestione contabile da parte dell'agente Luigi Mancuso, in relazione ai quattro esercizi finanziari considerati (2016-2017-2018-2019) si appalesa senza dubbio confusa, colma di disallineamenti e incertezze, tanto sul lato delle riscossioni, quanto su quello dei successivi riversamenti, così da non consentire – come dedotto dal Magistrato designato nelle plurime relazioni integrative che hanno interessato il giudizio – una pronuncia di regolarità gestionale.

2.1. Quanto al conto giudiziale n. 36130, in relazione all'esercizio finanziario 2016, la documentazione contabile versata agli atti restituisce risultanze disomogenee, in particolar modo sull'entità degli incassi.

Qui, in assenza delle ricevute di pagamento, il Magistrato designato ha ritenuto di determinare l'entità delle riscossioni estraendo i dati dai due documenti denominati rispettivamente "Rendiconto Sintetico Allargata 2016" (relativo agli incassi provenienti dagli studi medici) e "Rendiconto Sintetico" (relativo agli incassi provenienti dagli sportelli).

Il Collegio condivide tale scelta, in quanto l'unica utile a un riscontro incrociato sulle risultanze trascritte nel conto depositato.

Occorre altresì riferire che la relazione introduttiva non è stata contrastata nella sostanza dal dott. Mancuso, il quale per il 2016, come anche per il 2017, ha soltanto dichiarato di non essere l'agente contabile.

E dunque dalla documentazione in atti, l'esito della verifica ha portato ad un risultato paradossale, mostrando maggiori riversamenti in Tesoreria rispetto agli incassi: tale circostanza, in assenza di elementi chiarificatori da parte dell'agente contabile, ha indotto ad una ulteriore valutazione dei dati contabili.

Nello specifico, dando fede agli importi risultanti dai due rendiconti degli incassi, e scorporate le operazioni in diminuzione, il dato degli incassi complessivi (per tutte le modalità di pagamento: contante – pos – assegni) è risultato essere, comprendendo anche l'imposta di bollo, di euro 1.654.990,00 (1.424.092,00 da sportelli + 230.898,00 da studi

medici, di cui 102 con POS).

Il conto giudiziale, tuttavia, espone il dato di euro 1.644.865,00 sia per gli incassi che per i versamenti in Tesoreria e quindi il conto documenta un primo disallineamento di euro 10.125,00.

Orbene, rideterminato l'importo delle entrate, è da valutarsi la consistenza dei riversamenti in Tesoreria.

In assenza delle quietanze di versamento presso il Tesoriere (anche tale profilo era riportato nella relazione introduttiva, a causa della dichiarata impossibilità di accesso all'archivio dell'Azienda da parte del dott. Mancuso), rimangono utili allo scopo i documenti denominati rispettivamente "elenco quietanze di versamento presso istituto tesoriere" ed "elenco quietanze Sicurtransport 2016".

Il primo documento riporta n. 54 operazioni di riversamento contabilizzate per un totale di euro 1.697.500,00.

Il secondo documento riporta n. 48 operazioni di riversamento contabilizzate per un totale di euro 1.651.230,00.

Dei due prospetti, il Collegio – seguendo la ricostruzione del Magistrato designato - reputa valido il dato del primo, che aggiunge n. 6 riversamenti mediante bonifico rispetto al secondo, sicché l'importo dei riversamenti è da ritenersi pari ad euro 1.697.500,00.

Occorre però evidenziare che, mentre i riversamenti sono relativi ad incassi per contanti/assegni, gli incassi tramite POS confluiscono direttamente in Tesoreria.

In conclusione, pur rivedendo i dati inerenti alle riscossioni, rimane emergente l'esito paradossale già prospettato nella relazione introduttiva, cioè maggiori riversamenti rispetto a quanto incassato, per euro 42.510,00.

Infatti, rimane inspiegabile (ed inspiegato, assente il contributo dell'agente contabile in merito) come possa il totale delle riscossioni derivanti da tutte le tipologie di pagamento, di euro 1.654.990,00, risultare minore del totale dei riversamenti di euro 1.697.602,00.

Il fatto evidente documentato - di un riversamento maggiore rispetto all'incassato – non consente di considerare la gestione contabile 2016 regolare, pur non essendovi all'evidenza alcun ammanco, bensì una maggiore entrata.

2.2. Quanto al conto giudiziale n. 36131, in relazione all'esercizio finanziario 2017, devono essere svolte le medesime considerazioni, anche se con un risultato opposto (ossia con minori riversamenti rispetto al riscosso).

Applicando lo stesso *modus procedendi* (che, alla luce della documentazione fornita, è il solo possibile), anche in questo esercizio, dal "Rendiconto Sintetico Allargata 2017" relativo agli incassi provenienti dagli studi medici, e dal "Rendiconto Sintetico" relativo agli incassi provenienti dagli sportelli, il dato degli incassi complessivi (per tutte le modalità di pagamento: contante – pos – assegni) risulta essere, comprendendo l'imposta di bollo, di euro 1.614.435,00 (1.383.210,00 da

sportelli - di cui 642,00 con POS + 231.225,00 da studi medici).

Il conto giudiziale espone il dato di euro 1.542.727,00 sia per gli incassi che per i versamenti in Tesoreria, quindi inferiore di euro 71.708,00.

Anche qui il dato dei riversamenti è ricavabile dal documento "elenco quietanze di versamento presso istituto tesoriere" ed "elenco quietanze Sicurtransport 2017".

Il primo riporta n. 51 operazioni di riversamento contabilizzate per un totale di euro 1.603.084,00.

Il secondo riporta n. 49 operazioni di riversamento contabilizzate per un totale di euro 1.581.384,00.

Il dato del primo prospetto, che aggiunge 2 riversamenti mediante bonifico rispetto al secondo, è sicuramente più attendibile; perciò, l'importo dei riversamenti è da ritenersi pari ad euro 1.603.084,00 (sempre evidenziando che i riversamenti sono relativi solo ad incassi per contanti/assegni).

In conclusione, per l'esercizio 2017, i dati inerenti alle riscossioni danno luogo a un importo minore di riversamenti rispetto a quanto incassato, per euro 10.109,00 che, all'evidenza è un ammanco nell'esercizio considerato, e che però viene completamente sterilizzato dai maggiori versamenti (+ 42.510,00) dell'esercizio precedente.

2.3. Quanto al conto giudiziale n. 37435, in relazione all'esercizio finanziario 2018, il discorso è diverso, in quanto il dott. Mancuso nel corso del giudizio è entrato in contraddittorio,

depositando note esplicative e documentazione varia.

Orbene, nella relazione integrativa del 30.05.2024, qui da intendersi interamente richiamata, il Magistrato designato ha così riepilogato le risultanze della gestione 2018:

- incassi per contanti, €. 1.439.287,00 (una volta detratto l'importo di €. 1.387,00 sul rilievo che gli <studi medici> hanno avuto la disponibilità del POS solo nell'esercizio successivo);
- incassi tramite POS confluiti direttamente in Tesoreria, €. 198.557,00;
- per un totale di €. 1.637.844,00= che è all'evidenza minore di quello dichiarato dall'Azienda per €. 1.639.231,00=

Connesso e ulteriore elemento di criticità è dovuto al fatto che la riduzione della quota delle riscossioni in contanti di cui sopra, genera l'ipotesi paradossale di aver effettuato maggiori versamenti in Tesoreria rispetto a quanto incamerato, considerata la quota di riscossioni per contanti riversata in Tesoreria tramite Sicurtransport di euro 1.440.674,00 (come rilevato dalle relative quietanze).

In conclusione, per l'esercizio finanziario 2018, emerge, come per l'esercizio 2016, l'esito di maggiori riversamenti rispetto a quanto incassato, per euro 1.387,00 quale conseguenza dello storno dei rimborsi ALPI c.d. <allargata> (ossia quella dei pagamenti eseguiti presso gli studi professionali dei medici).

2.4. Quanto al conto giudiziale n. 37428 relativo all'esercizio finanziario 2019, la relazione conclusiva del Magistrato ha evidenziato, parimenti agli esercizi 2016 e 2018, riversamenti maggiori rispetto all'incassato per €. 6.552,00 (pari alla differenza tra importo riportato sul conto – €. 1.605.190,00 – e la somma di tutti gli incassi, derivanti dall'esame di tutte le fatture per le prestazioni effettuate sia in Alpi che in Alpi c.d. allargata, per un totale di €. 1.605.190,00.

3. Ricapitolando, l'irregolarità della gestione delle tenute contabili, in massima parte dovuta alle iniziale difficoltà nel tracciamento dei pagamenti delle prestazioni presso gli studi medici privati (e che ha condotto a due modalità di riscontro delle risultanze contabili: l'una, per quel che attiene agli esercizi 2016-2017 e 2018, ha preso a riferimento i registri cassa, mentre l'altra, per l'esercizio 2019, ha considerato tutte le fatture in atti) ha comunque condotto al paradossale risultato di avere, il Mancuso, documentato riversamenti in Tesoreria maggiori di quanto egli ha dichiarato di avere riscosso. Solo nell'esercizio 2017 è documentato un versamento minore rispetto al riscosso che, come evidenziato, è ampiamente coperto, nella continuità tra gli esercizi, dai maggiori riversamenti dell'esercizio precedente e poi dell'esercizio successivo. Il che conduce ad una pronuncia di irregolarità, senza ammanco, sui conti giudiziali n. 36130 – 36131 – 37435 e 37428 in relazione agli esercizi finanziari, rispettivamente,

2016-2017-2018 e 2019.

Merita infine di essere considerata la valutazione svolta dal Pubblico ministero nel corso dell'udienza, ovverosia il valutare profili di responsabilità erariale in relazione allo svolgimento di attività libero professionale in assenza di apposita convenzione. Sul punto, effettivamente, il Collegio non può che dare atto del legittimo interrogativo posto e non può che procedersi con la trasmissione degli atti alla Procura erariale per le valutazioni di propria competenza.

4. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sui conti giudiziali riuniti **n. 36130, n. 36131, n. 37435, n. 37428**, avente per oggetto la gestione contabile dell'agente Luigi Mancuso per le riscossioni dello sportello ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, 2019, li dichiara irregolari, senza ammanco.

Nulla per le spese.

Manda agli atti alla Procura erariale per le valutazioni di propria competenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 20/05/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente